

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"IL GIROTONDO A.P.S."**



TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Il Girotondo – APS" di seguito anche detto "Associazione".

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2) SEDE

L'associazione ha sede in Negrar (VR), attualmente in Via Cesare Battisti n. 1/B.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto, ma la sola comunicazione agli enti e registri presso cui l'associazione è iscritta. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3) DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4) OGGETTO SOCIALE

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e riconosce altresì le radici cristiane originarie e ad esse si ispira. Ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale, dell'educazione, ambientale e socio-sanitaria. In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Associazione in particolare si propone di:

- a) sostenere corsi di formazione scolastica di ogni ordine e grado a favore di bambini e ragazzi in aree svantaggiate e povere sia in territorio nazionale che estero;
- b) organizzare, su invito, incontri di formazione mediante la lettura, l'approfondimento e il dibattito su tematiche relative alla mondialità, alla pace, allo sviluppo dei popoli sul piano sociale, politico, economico, religioso, culturale, sanitario, con l'eventuale partecipazione di esperti sulle medesime tematiche;
- c) promuovere seminari e incontri e dibattiti con altre associazioni nazionali ed estere per sensibilizzare la comunità al sostegno della formazione scolastica ed al contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa ovunque necessari;
- d) promuovere attività di impiego del tempo libero a scopo sociale, culturale e della tutela del territorio;
- e) Assumere e realizzare progetti di sostegno a distanza mediante scambi epistolari, raccolta ed invio di vestiario, di medicinali, di alimenti, di materiale igienico e di denaro per sostenere situazioni di bisogno preventivamente concordate;
- f) Mettere a punto programmi mirati all'educazione, alla salute, all'alimentazione, all'igiene ed allo sviluppo integrale della persona;

g) Creare un foglio di collegamento, contenente proposte, iniziative, articoli, osservazioni, ricerche, notizie ecc., con tutti i partecipanti, a qualsiasi titolo, all'associazione e con altre associazioni di volontariato;

h) Promuovere il legame ed il confronto con altre esperienze di volontariato e di solidarietà a livello locale, nazionale, ed internazionale come momento di ulteriore scambio e di un più ampio confronto

Il Consiglio Direttivo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI — VOLONTARI — DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5) SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

fondatori

tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3.

dell'art. 35 CTS, che condividendo in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi,

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati,

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati,

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine,

Gli associati devono versare le quote associative annuali, se richieste, ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti Interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali,

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Art. 6) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;

- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Istituzione, se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 23;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti approvati e a favorire, in qualsiasi modo, il buon andamento dell'associazione.
- versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida fino a nuova e diversa determina;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D. Lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa, se richiesta, e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 — Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4 del CTS.

Coloro che prestano attività di volontariato a favore dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Art. 8 — Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;

- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Segretario/Tesoriere

Art. 9 Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta motivata e presentata da almeno un decimo degli associati o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito Internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei presenti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto favorevole di almeno un terzo più uno degli associati. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10 — Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 — Rappresentanza dei soci in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati, enti del terzo settore o senza scopo di lucro, presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci;
- Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato, tuttavia nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati.

Art. 12 — Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Segretario/tesoriere, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe

Art. 13 — Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a nove, Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttiva sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS.

Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 — Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Segretario/Tesoriere.

Art. 15 — Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- Sostituisce il Presidente in caso di impedimento;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e di quello dei volontari,
- cura la corrispondenza,
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, ad eccezione eventualmente di quelli del Collegio dei Revisori in quanto redatti dallo stesso,
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione,
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo,

Art. 16 — Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del triennio medesimo.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 17 — Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;

- contributi di enti, pubblici e privati;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti dalle manifestazioni e dalle attività organizzate dall'associazione;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati su c/c postale e/o presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né a rimborsi, né a corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 18 Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 19 — Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 20 — Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 21 — Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il Bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono pendere visione mediante richiesta al Presidente.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 22 — Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 23 — Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato,

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 24 — Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Lo stesso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in seduta straordinaria.

Art. 25 — Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità,

Art. 26 — Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.



Carollo Jan

REQ. 200 € | Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
TS. 128 € | a data del timbro a calendario posto a lato
TOTALE 328 € | Atti Privati Serie 3 N. 517
Liquidati € 328,00 €
Trecentoventotto / 00€

IL FUNZIONARIO (*)

Marta Mantovani

(*) firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani

26 GIU. 2020

